



Bruxelles, 28.2.2022
COM(2022) 69 final

2022/0049 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede
di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e
la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione in riferimento alla prevista adozione dell'agenda di associazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova per il periodo 2021-2027.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), istituisce una zona di libero scambio globale e approfondita ("DCFTA") e prevede di rafforzare la cooperazione per promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

2.2. Il Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione, che è stato istituito dall'articolo 434 dell'accordo, esercita la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione di tale accordo ed esamina periodicamente il funzionamento dell'accordo alla luce dei suoi obiettivi. È composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Repubblica di Moldova, dall'altra.

2.3. L'atto previsto del Consiglio di associazione

A norma dell'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo il Consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo. Il Consiglio di associazione adotterà una raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2021-2027 ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è sostenere l'attuazione dell'accordo, definendo una serie di priorità comuni per i prossimi sette anni.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'UE e la Repubblica di Moldova hanno convenuto di consolidare il loro partenariato, stabilendo una serie di priorità per il periodo 2021-2027 per favorire l'attuazione dell'accordo.

L'agenda di associazione 2021-2027 riguarda il dialogo politico, la politica estera e di sicurezza, la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, il commercio e le questioni attinenti, nonché numerosi altri settori contemplati dall'accordo, quali l'energia, la sanità pubblica, i trasporti, l'ambiente e i cambiamenti climatici.

L'agenda di associazione rispecchia gli obiettivi strategici del partenariato orientale e tiene conto delle priorità della Commissione, quali il Green Deal e la trasformazione digitale, nonché dei più recenti sviluppi politici, anche per quanto riguarda l'efficienza energetica e gli sviluppi nel settore delle energie rinnovabili, la tutela dell'ambiente e gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi. Affronta inoltre i nuovi problemi creati dalla pandemia di COVID-19, con l'obiettivo di perseguire congiuntamente la resilienza sanitaria e la ripresa socioeconomica. Rivestono particolare importanza anche le priorità legate alle riforme indispensabili nella Repubblica di Moldova, in particolare nei settori dello Stato di diritto, della lotta alla corruzione e delle riforme della giustizia.

La posizione dell'Unione sull'agenda di associazione è necessaria per agevolare la piena attuazione dell'accordo e orientare la cooperazione bilaterale.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione.

L'atto che il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà effetti giuridici poiché l'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2021-2027 costituirà la base per la programmazione nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'associazione con i paesi terzi, al fine, in particolare, di promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Moldova. Le misure di cui si prevede l'adozione riguardano, in generale, tutti i settori contemplati dall'accordo di associazione e mirano a proseguire l'attuazione e l'approfondimento dell'associazione tra le parti. Ne consegue che il settore in cui rientra la presente decisione deve essere determinato alla luce dell'accordo di associazione nel suo complesso.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 217 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio deve quindi essere costituita dall'articolo 217 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Consiglio di associazione sostituirà la raccomandazione n. 1/2017 del 4 agosto 2017 e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("accordo"), è stato firmato il 27 giugno 2014² ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (3) Il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare con procedura scritta la raccomandazione relativa all'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2021-2027.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché l'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2021-2027 costituirà la base per la programmazione nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

- (4) Per facilitare l'applicazione dell'accordo, le parti hanno convenuto di stabilire un'agenda di associazione allo scopo di fornire un elenco di priorità su cui lavorare congiuntamente settore per settore.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sull'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2021-2027 deve essere adottata dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione si basa sul progetto di raccomandazione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

² G U L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

Articolo 2

La Commissione e l'alto rappresentante sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*